

INFORMATIVA_18_2020

Roma, 3 Marzo 2020

RINVIATO L'INCONTRO SULLA MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione rinvia l'incontro previsto per oggi, 3 marzo 2020, a data da destinarsi.
Si allega alla presente la nota di rinvio e la "nuova" bozza dell'accordo in oggetto.
Attendiamo da tutti gli interessati eventuali valutazioni, osservazioni e suggerimenti.

Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia
Roberto Cefalo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Al Direttore Generale



Alle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

Federazione CONFSAL/UNSA

Federazione Nazionale INTESA FP

FLP

USB

LORO SEDI

e, p.c.,

**Alla Sig.ra Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi**

OGGETTO: Mobilità interna del personale amministrativo.

Facendo seguito all'incontro del 18 febbraio 2020 sul tema della mobilità territoriale del personale giudiziario per una eventuale revisione dell'Accordo del 27 marzo 2007, si trasmette la bozza dell'Accordo in oggetto, per consentire un'opportuna valutazione ed eventuali osservazioni da parte dei partecipanti al tavolo di lavoro.

Si comunica, altresì, che la riunione fissata per il 3 marzo p.v. è rinviata a data da destinarsi.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

...

ACCORDO SULLA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

...

Titolo I

(Disposizioni di carattere generale)

Articolo 1

(Definizione di sede)

1. Per sede si intende il Comune dove sono ubicati l'Ufficio giudiziario o l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.
2. Per sede si intendono altresì gli Uffici dell'Amministrazione centrale: Ministero della Giustizia, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Direzione Nazionale Antimafia.

Articolo 2

(Pubblicazione dei posti vacanti)

1. La Direzione generale del personale e dei servizi, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali almeno tre giorni prima, pubblica per ogni qualifica, con cadenza almeno annuale, il bando di interpello ordinario, nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire in base alle esigenze dell'Amministrazione.
2. Alla copertura dei posti si procede mediante trasferimento del personale legittimato che ne abbia fatto rituale domanda.

3. Il bando di interpello fissa il termine e le modalità di presentazione delle domande e disciplina la relativa procedura per quanto non stabilito dal presente Accordo.
4. I dirigenti amministrativi, ovvero in caso di loro assenza o vacanza i Capi degli Uffici giudiziari, portano a conoscenza del personale in servizio e di quello assente dal servizio a qualsiasi titolo l'avvenuta pubblicazione dei bandi di interpello, invitandolo ad attivarsi per conoscerne i contenuti.

Articolo 3 *(Tipologie di interpello)*

1. **L'interpello ordinario rappresenta il normale strumento di mobilità interna a titolo definitivo e si articola in interpello ordinario nazionale e interpello ordinario di sede.**
2. In casi di eccezionale situazione di criticità in specifici ambiti territoriali, l'Amministrazione può procedere ad interpello straordinario, per una o più sedi ovvero per uno o più Uffici giudiziari e per uno o più profili professionali.
3. Prima di procedere a reclutamento nei termini di cui al successivo articolo 7, l'Amministrazione procede ad interpello di assestamento, per le sole qualifiche interessate dalla procedura assunzionale.

Titolo II *(Interpello ordinario, straordinario e di assestamento)*

Articolo 4 *(Interpello ordinario nazionale)*

1. **Con cadenza almeno biennale, ad anni alterni rispetto alla procedura di cui al successivo articolo 5, l'Amministrazione pubblica il bando di interpello ordinario nazionale, che ha ad oggetto posti vacanti individuati su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del Distretto della Corte di Appello di Trento.**
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, sono legittimati a partecipare all'interpello nazionale tutti i dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria. **Sono inammissibili le domande di trasferimento ad altro Ufficio della medesima sede dove si presta servizio.**
3. Nell'ambito dell'interpello nazionale, la domanda di trasferimento non può riguardare sedi situate in più di **una Regione** e deve indicare l'ordine di preferenza rispetto **alle sedi della medesima Regione** indicate nel bando.
4. **Ai fini del presente accordo, saranno considerate in maniera unitaria la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.**

5. In caso di mancata indicazione di qualsivoglia preferenza, la domanda è inammissibile. Viceversa, quando è stato specificato un ordine di preferenza sia pure non comprensivo di tutte le sedi oggetto di interpello, le sedi presenti **nella Regione** ma non inserite tra le preferenze si intendono come non richieste e non saranno assegnate, neppure in caso di utile collocamento in graduatoria.
6. Per ogni **Regione**, avuto riguardo a quanto previsto dal precedente comma 4, sarà formata una singola graduatoria.
7. **Al primo classificato in ciascuna graduatoria sarà assegnata la sede indicata come prima preferenza al momento della domanda. Ai successivi dipendenti utilmente collocati in graduatoria saranno assegnate le sedi ancora disponibili, secondo l'ordine di preferenza indicato al momento della domanda.**

Articolo 5 *(Interpello ordinario di sede)*

1. **Con cadenza almeno biennale, ad anni alterni rispetto alla procedura di cui al precedente articolo 4**, l'Amministrazione pubblica il bando di interpello ordinario di sede, che ha per oggetto la mobilità all'interno di un medesimo circondario.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, è legittimato a partecipare all'interpello distrettuale il personale in servizio presso il circondario in cui è situata la sede richiesta.
3. La domanda di trasferimento deve indicare l'ordine di preferenza rispetto agli Uffici giudiziari e gli Uffici NEP sedi presenti del circondario.
4. Gli Uffici presenti nel circondario e oggetto di interpello non inseriti tra le preferenze si intendono come non richiesti e non saranno assegnati, neppure in caso di utile collocamento in graduatoria.
5. La graduatoria degli aspiranti al trasferimento è unica per ogni singolo circondario.
6. **Al primo classificato in ciascuna graduatoria** sarà assegnato l'Ufficio giudiziario o l'Ufficio NEP indicato come prima preferenza al momento della domanda. Ai successivi dipendenti utilmente collocati in graduatoria saranno assegnati gli Uffici ancora disponibili, secondo l'ordine di preferenza indicato al momento della domanda.

Articolo 6 *(Interpello straordinario)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, sono legittimati a partecipare all'interpello straordinario tutti i dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria.
2. La domanda deve indicare l'ordine di preferenza rispetto agli Uffici giudiziari indicati nel bando.

3. Gli Uffici giudiziari indicati nel bando ma non inseriti tra le preferenze si intendono come non richiesti e non saranno assegnati neppure in caso di utile collocamento in graduatoria.
4. La graduatoria degli aspiranti al trasferimento è unica **per ogni qualifica di ogni singolo Ufficio o sede.**
5. Per il resto e in quanto non contrastanti, si applicano le disposizioni in tema di interpello ordinario di sede.

Articolo 7 *(Interpello di assestamento)*

1. Prima di procedere alle assunzioni conseguenti all'espletamento di un concorso ovvero all'avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 da parte dei Centri provinciali per l'impiego o delle altre articolazioni regionali o locali territorialmente competenti (fatta eccezione per le procedure dirette all'assunzione di soggetti disabili ovvero comunque titolari di diritto di riserva), l'Amministrazione procede ad interpello di assestamento, per la sola qualifica interessata dalla procedura di reclutamento.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, sono legittimati a partecipare all'interpello di assestamento tutti i dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria. Tuttavia, sono inammissibili le domande di trasferimento ad altro Ufficio della medesima sede dove si presta servizio.
3. **Nel caso in cui in una o più sedi l'interpello di assestamento vada deserto, la Direzione Generale del personale e della formazione, sentiti gli Uffici interessati e le Organizzazioni Sindacali, potrà attivare un distinto interpello per l'acquisizione di disponibilità al distacco temporaneo.**
4. Per il resto e in quanto non contrastanti, si applicano le disposizioni in tema di interpello ordinario nazionale.

Titolo III *(Norme procedurali)*

Articolo 8 *(Domanda di trasferimento)*

1. La domanda di trasferimento deve essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo quanto disposto nel relativo bando di interpello.
2. Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e, per l'effetto, le domande presentate oltre tale termine sono inammissibili.

3. La domanda può essere revocata non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione.
4. **In casi assolutamente eccezionali, relativi a documentate circostanze oggettive, non prevedibili e tali da incidere gravemente sulla situazione personale e familiare del dipendente, quest'ultimo potrà richiedere all'Amministrazione, tempestivamente e comunque prima dell'emissione dell'eventuale provvedimento di trasferimento in suo favore, che la propria domanda sia considerata come non utilmente collocata in graduatoria.**

Articolo 9 *(Legittimazione)*

1. Il personale di nuova nomina è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il personale trasferito a domanda è assoggettato al vincolo biennale di permanenza nella sede di servizio.
3. **Il vincolo biennale di cui al comma precedente non opera nell'ambito degli interpellati straordinari e di assestamento e, nell'ambito di interpellati ordinari, in relazione a posti pubblicati per i quali mancano domande di aspiranti legittimati.**
4. I termini di cui ai commi precedenti decorrono dal giorno in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio.

Articolo 10 *(Formazione della graduatoria)*

1. La graduatoria è formata da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione. La Commissione è composta da un Presidente titolare e da un Presidente supplente, scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione giudiziaria, e da quattro componenti titolari e da quattro componenti supplenti scelti tra i dipendenti della Area Terza e della Area Seconda della medesima Amministrazione. **Quando il numero delle domande lo renda opportuno, l'Amministrazione potrà procedere alla istituzione di Sottocommissioni, formate da dipendenti della Area Terza e della Area Seconda dell'Amministrazione giudiziaria.**
2. **L'interpello viene gestito mediante una procedura informatizzata che elabora le domande pervenute in relazione alle sole dichiarazioni del dipendente e sulla base di queste**

attribuisce i relativi punteggi, secondo i criteri di cui al Titolo IV del presente Accordo, e forma le singole graduatorie.

3. La Commissione controlla esclusivamente le domande utilmente collocate in graduatoria.
4. I titoli da indicare nella domanda debbono sussistere ed essere documentati entro lo stesso termine perentorio di presentazione della stessa domanda. Sono esaminati esclusivamente i documenti **per i quali il dipendente ha attestato la conformità all'originale**, salve le ipotesi di autocertificazione indicate nell'articolo 17 del presente Accordo.
5. Per la formazione della graduatoria del solo interpello di sede non si applicano i titoli di preferenza di cui ai successivi articoli 13, 15 e 16.
6. A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità di servizio presso l'Amministrazione della giustizia e, in subordine, dalla età anagrafica.

Articolo 11 *(Efficacia della graduatoria)*

1. Le graduatorie, decorso il termine ultimo per la revoca della domanda, sono pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni effetto di legge.
2. Della pubblicazione delle graduatorie è data immediata comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.
3. In ordine alla graduatoria è possibile proporre osservazioni, entro il termine di dieci giorni **dalla pubblicazione** e con le modalità previste dai singoli bandi di interpello, alla Commissione di cui al precedente articolo 10, comma 1.
4. Al fine di realizzare, nei casi di urgenza, **eventuali** trasferimenti presso Uffici giudiziari dove si registrano gravi disagi organizzativi, le graduatorie conservano efficacia per il biennio successivo alla pubblicazione.

Articolo 12 *(Trasferimento)*

1. Decorsi non meno di venti giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, l'Amministrazione procede, direttamente e senza ulteriori interlocuzioni con i partecipanti all'interpello, ad assegnare alle sedi e agli Uffici richiesti i dipendenti utilmente collocati in graduatoria.
2. Il termine per l'immissione in possesso nel nuovo Ufficio non può essere superiore a tre mesi, dalla data del provvedimento di trasferimento.

3. Qualora l'Ufficio di provenienza del dipendente destinatario del provvedimento di trasferimento presenti scoperture, nel medesimo profilo professionale, superiori al 50%, il termine per l'immissione in possesso nell'Ufficio di destinazione potrà essere differito di ulteriori sei mesi, anche al fine di consentire all'Amministrazione un eventuale interpellato straordinario.

Titolo IV

(Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda)

Articolo 13

(Tutela della disabilità personale e delle vittime della violenza di genere)

1. I dipendenti con disabilità personale ai sensi degli articoli 21 e 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere il trasferimento, nei termini di legge, anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità **ed hanno comunque la precedenza in sede di trasferimento a domanda.**
2. **È fatta del pari salva la facoltà dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, vittime di violenza di genere inserite in specifici percorsi di protezione debitamente certificati dai Comuni di residenza, di presentare domanda di trasferimento, in attuazione del principio sancito dall'articolo 30, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**
3. **In ogni caso, l'Amministrazione garantisce la tutela a soggetti con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5, 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche mediante l'assegnazione temporanea, secondo quanto stabilito nella circolare del 31 gennaio 2020 del Direttore Generale del personale e della formazione.**

Articolo 14

(Anzianità di servizio)

1. Sono riconosciuti i seguenti punteggi:
 - a) Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, anche in posizione non di ruolo p. 2.00.
 - b) Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze di un'altra Pubblica Amministrazione p. 1.00.
2. Il servizio prestato per frazioni superiori ai sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
3. Sono computabili tutti i periodi di assenza dal servizio durante i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, normative e contrattuali, non è interrotta la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Articolo 15

(Condizioni di famiglia)

1. Sono riconosciuti i seguenti punteggi:

- a) Per il ricongiungimento al coniuge, non divorziato e non giudizialmente o consensualmente separato, ovvero all'altra parte di un'unione civile ex art. 1, comma 2, l. 20 maggio 2016, n. 76, ovvero alla convivente o al convivente di fatto ex art. 1, comma 36, l. 76/2016, residente nonché domiciliato alla data del bando dell'interpello nella Regione della sede richiesta p. 2.00.
- b) Per il ricongiungimento al figlio, anche adottivo, minore di tre anni, residente nonché domiciliato alla data del bando dell'interpello nella Regione della sede richiesta p. 2.00.
- c) Nel caso di cui alla precedente lettera b), per ogni altro figlio, anche adottivo, minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro p. 1.00.
- d) Per il ricongiungimento al figlio, anche adottivo, minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, residente nonché domiciliato alla data del bando dell'interpello nella Regione della sede richiesta p. 1.00.
- e) Nel caso di cui alla precedente lettera d), per ogni altro figlio, anche adottivo, minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro p. 1.00.

2. I punteggi di cui al comma che precede sono riconosciuti soltanto in favore del dipendente che abbia presentato domanda relativa a una sede situata in un Distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui attualmente presta servizio.

3. In ogni caso, l'Amministrazione garantisce la tutela prevista per il ricongiungimento familiare dall'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche mediante l'assegnazione temporanea, secondo quanto stabilito nella circolare del 31 gennaio 2020 del Direttore Generale del personale e della formazione.

Articolo 16
(Condizioni di salute)

1. Sono riconosciuti i seguenti punteggi:

- a) Disabilità in situazione di gravità, ex articolo 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di coniuge o congiunto entro il primo grado, assistito dal dipendente e residente nonché domiciliato nella Regione della sede richiesta p. 5.00.
- b) Disabilità in situazione di gravità, ex articolo 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di congiunto entro il secondo grado, assistito dal dipendente e residente nonché domiciliato alla data del bando dell'interpello nella Regione della sede richiesta p. 2.00.

- c) **Disabilità non in situazione di gravità di coniuge o congiunto entro il primo grado, assistito dal dipendente e residente nonché domiciliato alla data del bando dell'interpello nella Regione della sede richiesta p. 1.00.**
- d) **Disabilità in situazione di gravità, ex articolo 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di congiunto entro il terzo grado (nei casi di legge), assistito dal dipendente e residente nonché domiciliato alla data del bando dell'interpello nella Regione della sede richiesta p. 0,50.**
- 2. **I punteggi di cui al comma che precede sono riconosciuti soltanto in favore del dipendente che abbia presentato domanda relativa a una sede situata in un Distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui attualmente presta servizio.**
- 3. **In ogni caso, l'Amministrazione garantisce la tutela a soggetti con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5, 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche mediante l'assegnazione temporanea, secondo quanto stabilito nella circolare del 31 gennaio 2020 del Direttore Generale del personale e della formazione.**

Articolo 17

(Documentazione da allegare alla domanda)

- 1. Le condizioni di famiglia devono essere documentate con idonea certificazione anagrafica ovvero con dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. Lo stato di disabilità deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente Commissione medica di verifica prevista dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Titolo III

(Scambio di ufficio)

Articolo 18

(Condizioni)

- 1. È possibile lo scambio di Ufficio a **titolo definitivo** tra dipendenti appartenenti alla medesima qualifica professionale, in servizio anche in sedi diverse, nel rispetto della normativa vigente e previa valutazione da parte dell'Amministrazione in ordine alla funzionalità degli Uffici interessati.
- 2. Non sono ammissibili le domande presentate dal dipendente nel **biennio** precedente alla data di collocamento a riposo per limiti di età ovvero alla possibilità di quiescenza agevolata ai sensi della normativa vigente.

3. La domanda di scambio è depositata dagli interessati presso gli Uffici di rispettiva appartenenza, i quali a loro volta ne curano la trasmissione, entro cinque giorni, al competente Ufficio della Direzione Generale del personale e della formazione.
4. Nella domanda di scambio, a pena di inammissibilità, ciascun dipendente interessato si impegna a garantire una permanenza nell'Ufficio richiesto per un periodo non inferiore a **due** anni dalla presa di possesso, dichiarando contestualmente di rinunciare alle procedure concorsuali di trasferimento per le quali abbia eventualmente già presentato domanda. Tali dichiarazioni di impegno e di rinuncia non sono revocabili. Eventuali successive domande di trasferimento contrarie all'impegno preso non saranno ritenute ammissibili.
5. Qualora uno dei beneficiari dello scambio prima della scadenza dei **due anni dalla presa di possesso nel novo Ufficio cessi dal rapporto di lavoro o transiti nei ruoli di altra Amministrazione**, il trasferimento dell'altro beneficiario dello scambio potrà essere revocato dall'Amministrazione, con rientro nella sede di provenienza.
6. Lo scambio di ufficio può essere altresì valutato per richieste formulate da più di due dipendenti.
7. Lo scambio è consentito anche quando non sussiste l'integrale copertura degli Uffici interessati.
8. Nel caso in cui la richiesta di scambio sia proposta **da dipendenti appartenenti a una diversa qualifica professionale**, l'Amministrazione, sentiti i rispettivi Uffici, potrà attivare la procedura per il distacco.

Titolo IV *(Mobilità endodistrettuale)*

Articolo 19 *(Disposizioni generali e provvedimento di applicazione temporanea)*

1. La mobilità temporanea a qualsiasi titolo all'interno di un medesimo Distretto rientra nella competenza del Presidente della Corte di Appello, per gli tutti gli Uffici giudicanti, e del Procuratore Generale, per tutti gli Uffici requirenti.
2. I Capi di Corte procedono, **sentiti i Capi degli Uffici interessati**, nel rispetto dei criteri fissati dalle circolari del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Direttore generale del personale e della formazione, nonché di quanto prescritto nei commi seguenti.
3. **Di ogni provvedimento in materia di mobilità temporanea è data preventiva informazione alla Direzione Generale del personale e della formazione.** Sono fatte altresì salve le

disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi in tema di informazione preventiva e successiva alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alle RSU degli Uffici interessati.

4. Quando l'Ufficio di provenienza e quello di destinazione non sono entrambi giudicanti o requirenti, la competenza spetta alla Direzione Generale del personale e della formazione.
5. Per assicurare la funzionalità degli Uffici in situazione di eccezionale criticità, può essere disposta l'applicazione temporanea di un dipendente in servizio presso un Ufficio del medesimo Distretto.
6. Il personale da applicare temporaneamente viene individuato a seguito di apposito interpello distrettuale.
7. L'interpello viene definito sulla base dell'anzianità di servizio e, in subordine, all'età anagrafica. Si procede in ogni caso in modo da assicurare, ove possibile, l'avvicendamento nelle applicazioni.
8. In assenza di partecipanti all'interpello, si applica il personale con minore anzianità di servizio.
9. L'applicazione non può avere durata superiore a sei mesi, prorogabili solo con il consenso dell'interessato.

Titolo V

(Monitoraggio ed eventuale revisione dell'Accordo)

Articolo 20

(Tavolo bilaterale)

1. Tutte le parti, nel sottoscrivere il presente Accordo, si impegnano a partecipare ad una nuova sessione di incontri, decorsi almeno tre anni dalla sua formalizzazione, onde verificarne la persistente adeguatezza e valutare se del caso l'opportunità di eventuali modifiche.

Roma, ____ marzo 2020

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE